

Agevolazioni fiscali ODV

DD) Volontariato

L. 11 agosto 1991, n. 266 (1). Art. 8

Legge-quadro sul volontariato (1/a) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.